

Legge regionale 5 luglio 2017, n. 28

Avvio delle attività dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24

(BURC n. 64 del 5 luglio 2017)

Art. 1

(Avvio delle attività dell'Agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica)

1. Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, istituita con l'articolo 7 della [legge regionale 17 agosto 2009, n. 24](#) (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica), è autorizzata, nel triennio 2017- 2019, la spesa complessiva di 401.662,00 euro, di cui 80.332,40 euro per l'esercizio finanziario 2017 ed 160.664,80 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Alla copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 con prelievo dal programma di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.14.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.